

## ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 04

OGGETTO: Autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.5 lettera j del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio del Parco del Conero alle sessioni di sparo degli OVS Steconi Fabrizio e Steconi Claudio presso la postazione n.23

Data: 11/02/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

#### Il Direttore

- Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);
- Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;
- Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;
- Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la costante presenza di un branco di cinghiali nelle vallate tra San Lorenzo, Montecolombo e Montelarciano di Sirolo segnalato da agricoltori e cittadini residenti nell'area;
- Considerato che nell'attività di contenimento della popolazione di cinghiali in quell'area l'OVS Steconi Claudio, ha constatato che i cinghiali si recano in postazione di prelievo tra le ore 21:00 e le ore 22:30, ovvero fuori dagli orari di prelievo previsti nel regolamento del Parco;
- Dato atto che in data 10/02/2025 è pervenuta da parte dell'OVS Steconi Claudio la richiesta di autorizzazione al prolungamento delle sessioni di sparo presso la postazione che insiste nell'area frequentata dai cinghiali ovvero la n.23;
- Richiamato l'obiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) che prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide;
- Che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8.";
- Considerato che il sito di prelievo n. 23:
  1. lontano dai sentieri escursionistici ufficiali del Parco;
  2. non frequentato da persone diverse dagli OVS e dai rispettivi proprietari;
- Che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8.";
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto del dell'Ente;
- Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

